REGOLAMENTO (CEE) N. 716/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1992

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3810/91 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabili agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90 [3], stabilisce nell'articolo 7 che il titolo MCS ha una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo;

considerando che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità di prorogare urgentemente di una settimana il periodo di validità dei titoli rilasciati il 6 marzo 1992;

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento entri in vigore il 24 marzo 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 7, primo comma del regolamento (CEE) n. 3810/91, il periodo di validità dei titoli MCS rilasciati il 6 marzo 1992 è prorogato di una settimana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 24 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.